SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 221

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 20 settembre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della sanità

DECRETO 3 agosto 1991.

Assoggettamento degli occhiali premontati per la correzione del difetto semplice della presbiopia alla disciplina dei presidi medico-chirurgici . . . . Pag. 3

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 12 settembre 1991.

Approvazione delle condizioni del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo dalla Maeci - Società mutua di assicurazioni e di riassicurazioni alla Maeci - Assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Milano . . . . Pag. 4

DECRETO 12 settembre 1991.

Autorizzazione alla rappresentanza generale per l'Italia della Yasuda Fire and Marine Insurance Company of Europe Limited ad esercitare l'attività assicurativa in alcuni rami danni. Pag. 5

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 19 settembre 1991.

Liquidazione coatta amministrativa del Consorzio agrario interprovinciale di Como e Sondrio e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 6

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 21 agosto 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Pollo-Mais - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Sarcedo, e nomina dei commissari liquidatori . . . . . Pag. 6

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Bologna

DECRETO RETTORALE 18 luglio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 7

Università di Perugia

DECRETO RETTORALE 29 luglio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 9

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Corte suprema di cassazione: Annuncio di due richieste di referendum popolare . . . . Pag. 11

Ministero del tesoro: Corso dei cambi e media dei titoli del 16 settembre 1991 . . . . Pag. 12

Ministero della sanità:

Specialità medicinali prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale . . . . Pag. 14

Applicazione della direttiva della Commissione delle Comunità europee n. 91/356/CEE del 13 giugno 1991, che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano . . . . Pag. 14

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . . Pag. 14

Ministero per i beni culturali e ambientali: Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione Sassi, in Matera. Pag. 15

Azienda nazionale autonoma delle strade: Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di immobili in comune censuario di Montemarano . . . . Pag. 15

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 57

DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 1991, n. 300.

Attuazione della direttiva n. 88/667/CEE recante quarta modifica alla direttiva n. 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, a norma dell'art. 57 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990).

DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 1991, n. 301.

Attuazione della direttiva n. 89/647/CEE relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi, a norma dell'art. 24 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990).

DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 1991, n. 302.

Attuazione della direttiva n. 89/299/CEE concernente i fondi propri degli enti creditizi, a norma dell'art. 23 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990).

DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 1991, n. 303.

Attuazione della direttiva n. 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, a norma dell'art. 15 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990).

DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 1991, n. 304.

Attuazione delle direttive n. 86/663/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 e n. 89/240/CEE della Commissione del 16 dicembre 1988, relative ai carrelli semoventi per movimentazione, a norma dell'art. 55 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990).

Da 91G0343 a 91G0347

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 7

MINISTERO DELLE FINANZE

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per il comune di Caserta (prima e seconda zona censuaria).

91A3775

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 57:

Mediocredito toscano, ente di diritto pubblico, in Firenze:

Obbligazioni serie «AR/82» sorteggiate il 19 luglio 1991.

Obbligazioni serie «AS/82» sorteggiate il 19 luglio 1991.

Obbligazioni serie «AT/82» sorteggiate il 19 luglio 1991.

Idrosanitaria Beltrami, società per azioni, in Gualtieri (Reggio Emilia): Obbligazioni sorteggiate il 2 settembre 1991.

ICAS Siena, società per azioni, in Monteroni d'Arbia (Siena): Obbligazioni sorteggiate il 2 settembre 1991.

Rettifiche

Banco di Napoli: Errata-corrige all'avviso S-9103 pubblicato nel supplemento straordinario (Bollettino estrazioni n. 52) alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 194 del 20 agosto 1991.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 agosto 1991.

Assoggettamento degli occhiali premontati per la correzione del difetto semplice della presbiopia alla disciplina dei presidi medico-chirurgici.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128;

Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Ravvisata l'opportunità di assoggettare alla disciplina dei presidi medico-chirurgici gli occhiali premontati per la correzione del difetto semplice della presbiopia;

Sentiti l'Istituto superiore di sanità ed il Consiglio superiore di sanità;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 1990;

Tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Commissione CEE al provvedimento succitato;

Decreta:

Art. 1.

1.1. Gli occhiali premontati per la correzione del difetto semplice della presbiopia sono sottoposti alla disciplina prevista dall'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128.

1.2. Quali occhiali premontati per la correzione del difetto semplice della presbiopia si intendono quelli nei quali le lenti in vetro o non, otticamente lavorate, vengono montate in opportune montature, con produzione di tipo industriale.

1.3. I prodotti di cui al precedente comma 1.1 appartengono alla classe A di cui all'art. 2 del regolamento citato. Ad essi si applica «l'autorizzazione per prodotto» prevista dall'art. 4 dello stesso regolamento.

Art. 2.

2.1. La domanda per ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio, indirizzata al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico, deve contenere gli elementi di cui ai punti 1), 2) e 3 dell'art. 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128.

2.2. Gli occhiali premontati per la correzione del difetto semplice della presbiopia debbono possedere i seguenti requisiti:

a) montatura: le montature debbono essere realizzate in materiale privo di agenti chimici aventi possibilità allergizzanti;

b) lenti: le lenti debbono essere realizzate in vetro crown menisco convergenti o in materiale organico, in entrambi i casi otticamente lavorate. Entrambe le lenti dell'occhiale debbono avere lo stesso identico potere diottrico, comunque non superiore al 3°;

c) allineamento centri focali: gli occhiali debbono avere i centri focali di entrambe le lenti allineati sullo stesso asse;

d) distanze interpupillari: le distanze interpupillari degli occhiali da presbite premontati debbono essere comprese tra i mm 58 ed i mm 64 ed indicate sulla confezione unitamente al grado espresso in diottrie;

e) confezione per la vendita: ad ogni occhiale premontato dovrà essere unita un'etichetta stampata, da inserire nella confezione per la vendita, del seguente tenore:

Avvertenza: questi occhiali costituiscono un mezzo per la correzione del difetto semplice della presbiopia. Si segnala l'esigenza di un controllo oculistico se l'uso risulti affaticante ed in presenza di altri disturbi della visione.

Art. 3.

3.1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128, è provvisoriamente autorizzata, in attesa del provvedimento formale di autorizzazione di cui alla domanda da presentare ai sensi del precedente art. 2, la vendita degli occhiali premontati per la correzione del difetto semplice della presbiopia, purché corrispondano ai requisiti prescritti nel richiamato art. 2.

L'autorizzazione provvisoria si intende concessa:

a) per la durata di dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto se la domanda di cui al precedente art. 2 sia presentata entro due mesi dalla pubblicazione del decreto stesso;

b) per la durata di dieci mesi dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione di cui al precedente art. 2 se questa sia stata richiesta oltre il termine di due mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

3.2. Se entro i termini avanti indicati rispettivamente sub-*a)* e sub-*b)* non sia intervenuto il provvedimento formale di autorizzazione, questa si intende concessa.

3.3. Fermo restando il disposto dell'art. 1 è ammessa la commercializzazione di occhiali provenienti da Paesi comunitari che non soddisfano le specifiche tecniche di cui al precedente art. 2 ma risultano pienamente conformi a norme e/o a specifiche tecniche in vigore nel Paese di provenienza.

I certificati rilasciati nei paesi di origine in conformità alla normativa in esso vigente sono riconosciuti validi agli effetti del presente decreto.

Art. 4.

4.1. È revocato il decreto ministeriale 2 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 1990.

Art. 5.

5.1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1991

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BODRATO

91A4041

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 12 settembre 1991.

Approvazione delle condizioni del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo dalla Maeci - Società mutua di assicurazioni e di riassicurazioni alla Maeci - Assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, nonché norme sul controllo delle partecipazioni d'imprese o enti assicurativi, e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Maeci - Società mutua di assicurazioni e di riassicurazioni, con sede in Milano;

Visto il decreto ministeriale 2 settembre 1985 di estensione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla predetta Maeci Società mutua di assicurazioni e riassicurazioni;

Vista la domanda in data 24 maggio 1991, con la quale la Maeci - Società mutua di assicurazioni e riassicurazioni, sopramenzionata, e la Maeci - Assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano, hanno congiuntamente chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento di parte del portafoglio assicurativo e riassicurativo, comprensivi delle attività e passività ad essi inerenti, dalla prima impresa alla seconda;

Visto il decreto ministeriale 2 settembre 1991, con il quale la nominata Maeci - Assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni;

Vista la convenzione concernente il trasferimento parziale del portafoglio assicurativo di cui trattasi, sottoscritta dalle società interessate in data 21 dicembre 1990;

Visti gli allegati, distinti da «A» a «G», alla sopraindicata convenzione, recanti, tra l'altro, l'individuazione della parte di rete agenziale della Maeci - Società mutua di assicurazioni e di riassicurazioni cui fanno capo i contratti di assicurazione oggetto del trasferimento

Vista la lettera in data 16 luglio 1991, n. 100878, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha espresso il proprio favorevole parere in merito all'accoglimento dell'istanza di cui sopra;

Ritenuto che per il predetto trasferimento parziale di portafoglio assicurativo ricorrano le condizioni previste dalla vigente normativa;

Decreta:

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni di cui alla convenzione stipulata in data 21 dicembre 1990, con la quale è stato trasferito dalla Maeci - Società mutua di assicurazioni e di riassicurazioni, con sede in Milano, alla Maeci - Assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano, il portafoglio assicurativo di lavoro diretto, esistente al 31 ottobre 1990, compresa la relativa riassicurazione passiva, acquisito tramite le agenzie individuate nell'elenco distinto dalla lettera «C», depositato presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché il 50% del portafoglio assicurativo di lavoro indiretto acquisito nei rami infortuni, r.c. diversi, grandine e rischi atomici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A4064

DECRETO 12 settembre 1991.

Autorizzazione alla rappresentanza generale per l'Italia della Yasuda Fire and Marine Insurance Company of Europe Limited ad esercitare l'attività assicurativa in alcuni rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e alle successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, nonché norme sul controllo delle partecipazioni d'impresa o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Vista la domanda pervenuta in data 1° agosto 1990, con la quale la rappresentanza generale per l'Italia della The Yasuda Fire and Marine Insurance Company of Europe Limited, con sede in Milano, ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni;

Vista la lettera in data 16 luglio 1991, n. 110643, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dalla rappresentanza generale anzidetta;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 25 luglio 1991;

Decreta:

La «The Yasuda Fire and Marine Insurance Company of Europe Limited», con sede in Londra (Regno Unito) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa e l'attività riassicurativa nei rami: infortuni: malattia; corpi di veicoli aerei; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; incendio ed elementi naturali; altri danni ai

beni, r.c. aeromobili; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali (con esclusione della r.c. obbligatoria natanti); r.c. generale; perdite pecuniarie di vario genere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A4063

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 19 settembre 1991.

Liquidazione coatta amministrativa del Consorzio agrario interprovinciale di Como e Sondrio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, che conferisce ai consorzi agrari provinciali la natura di società cooperative a responsabilità limitata, assoggettandoli, per quanto non regolato dal decreto stesso, alle norme di cui agli articoli 2514 e seguenti del titolo VI, libro V, del codice civile;

Visto l'art. 35 del citato decreto legislativo che attribuisce al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la vigilanza ed il controllo sui consorzi agrari provinciali menzionati;

Vista la delibera 2 settembre 1991 del consiglio di amministrazione del Consorzio agrario interprovinciale di Como e Sondrio da cui risulta che il Consorzio è attualmente in amministrazione controllata e che la situazione non consente altro sbocco che la liquidazione coatta amministrativa o il fallimento;

Atteso che il Consorzio agrario interprovinciale di Como e Sondrio versa in uno stato di particolare precarietà economico-finanziaria;

Considerato che, per effetto delle persistenti e rilevanti perdite di gestione, le consistenze patrimoniali di detto Consorzio risultano insufficienti per il pagamento dei debiti e che il medesimo Consorzio, rimasto pressoché privo di risorse finanziarie, si trova nell'impossibilità di proseguire la sua attività istituzionale e di far fronte agli impegni assunti;

Ritenuto che il Consorzio agrario interprovinciale di Como e Sondrio si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2540 del codice civile e che, pertanto, sia opportuno procedere alla sua liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art 1.

Il Consorzio agrario interprovinciale di Como e Sondrio, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Camerlata (Como), via Scalabrini n. 64, è posto in liquidazione coatta amministrativa ed è nominato commissario liquidatore del Consorzio stesso il dott. Luigino Ruffini.

Art. 2.

La liquidazione si svolgerà secondo le ordinarie norme in vigore, con autorizzazione al commissario liquidatore di continuare, ai sensi dell'art. 206 della legge 16 marzo 1942, n. 267, l'esercizio dell'impresa (esercizio provvisorio).

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato per l'iscrizione, a cura del liquidatore, al registro delle imprese territorialmente competente.

Roma, 19 settembre 1991

Il Ministro: GORIA

91A4105

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 agosto 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Pollo-Mais - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Sarcedo, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 18 ottobre 1990 effettuata nei confronti della società cooperativa «Pollo-Mais - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sarcedo, località Madonnetta (Vicenza), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

La società cooperativa «Pollo-Mais - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sarcedo, località Madonnetta (Vicenza), costituita per rogito notaio Mario Velo, repertorio n. 32388 in data 27 novembre 1971, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

Montemezzo dott. Roberto, via Btg. Stelvio, 6, Vicenza;

Rizzi dott. Giuseppe, corso del Popolo, 133, Mestre (Venezia);

Cruciani dott. Claudio, via degli Orti della Farnesina, 102, Roma,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 agosto 1991

Il Ministro: MARINI

91A4073

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 18 luglio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 14 giugno 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Gli articoli da 395 a 398, relativi alla scuola di perfezionamento in storia dell'arte medioevale e moderna, sono soppressi.

Dopo l'art. 394, con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento della scuola di perfezionamento in storia dell'arte medioevale e moderna, che muta denominazione in scuola di specializzazione in storia dell'arte e delle arti minori.

Scuola di specializzazione in storia dell'arte e delle arti minori

Art. 395. — È istituita presso l'Università degli studi di Bologna la scuola di specializzazione in storia dell'arte e delle arti minori per la formazione degli operatori scientifici del patrimonio culturale.

La scuola ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica nel campo delle discipline storico-artistiche e di fornire le competenze professionali finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico.

La scuola rilascia il diploma di specialista in storia dell'arte e delle arti minori (con indicazione dell'indirizzo seguito).

Art. 396. — Sono previsti i seguenti indirizzi di specializzazione:

storia dell'arte medievale e moderna;

storia dell'arte contemporanea;

storia delle arti minori.

Art. 397. — Il corso degli studi ha la durata di tre anni. In base alle strutture e alle attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venticinque per ciascun anno di corso e complessivamente di settantacinque iscritti per l'intero corso di studio.

Art. 398. — All'attuazione delle attività didattiche provvedono la facoltà di lettere e filosofia, e il dipartimento delle arti visive.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 399. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati che abbiano conseguito il titolo nelle facoltà di lettere, magistero e architettura. Sono altresì ammessi coloro che siano in possesso di titoli di studio conseguiti presso università straniere ed equipollenti, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 400. — Le discipline da utilizzare per le diverse specializzazioni sono raggruppate nelle seguenti aree:

A) Area delle metodologie e delle tecniche:

1) elementi di informatica e di scienza della catalogazione dei beni culturali;

2) metodologia e didattica degli audio-visivi;

3) iconologia e iconografia;

4) museologia e museografia;

5) paleografia e diplomatica;

6) storia e tecnica del restauro;

7) storia della fotografia;

8) storia dell'architettura;

9) letteratura artistica;

10) metodologia della storia dell'arte;

11) estetica;

12) fenomenologia degli stili;

13) sociologia dell'arte;

14) psicologia dell'arte;

15) elementi di chimica;

16) storia delle tecniche artistiche;

17) museotecnica;

18) storia del teatro;

19) storia della musica.

B) Area di interesse generale:

1) storia del collezionismo;

2) storia del disegno, dell'incisione e della grafica;

3) araldica;

4) storia dello spettacolo;

5) archivistica;

6) storia medievale;

7) storia moderna;

8) storia contemporanea;

9) storia della liturgia;

10) agiografia;

11) storia della chiesa;

12) epigrafia medioevale e moderna;

13) storia del costume;

14) storia comparata dell'arte europea;

15) storia sociale dell'arte.

C) Area delle arti minori (o applicate):

1) storia delle arti minori (o applicate);

2) storia della miniatura;

3) storia delle arti applicate e industriali;

4) storia del costume e della moda;

5) storia del libro a stampa illustrato;

6) storia dell'oreficeria;

7) numismatica e sfragistica;

8) storia delle maioliche;

9) storia dei tessili.

D) Area della storia dell'arte medievale:

1) archeologia e storia dell'arte tardo-antica;

2) storia dell'arte islamica;

3) archeologia medievale;

4) storia dell'arte bizantina;

5) storia dell'arte medievale;

6) storia dell'architettura medievale.

E) Area della storia dell'arte moderna:

1) storia dell'arte del Rinascimento;

2) storia dell'arte dell'età barocca;

3) storia dell'arte fiamminga e olandese;

4) storia dell'arte dei Paesi europei;

5) storia dell'arte moderna;

6) storia dell'architettura moderna.

F) Area della storia dell'arte contemporanea:

1) archeologia industriale;

2) storia del cinema;

3) storia dell'arte contemporanea;

4) storia e tecnica della fotografia;

5) storia dell'architettura contemporanea;

G) Area giuridica:

1) elementi di diritto amministrativo;

2) estimo;

3) legislazione dei beni culturali;

4) legislazione internazionale comparata dei beni culturali;

5) legislazione urbanistica.

Art. 401. — Nell'arco dei tre anni vengono sostenuti complessivamente almeno dieci insegnamenti (annuali) distribuiti sulla base di un piano di studi formulato all'inizio del primo anno e approvato dal consiglio della scuola.

Il consiglio della scuola delibera ogni anno quale insegnamento attivare nel rispetto delle norme di legge e delle regole indicate. Le lezioni saranno integrate da seminari e conferenze, nonché da esercitazioni, attività applicativa, viaggi di istruzione. Gli insegnamenti saranno scelti nel modo seguente:

cinque (o più) fra le discipline dell'area dell'indirizzo prescelto;

due (o più) fra le discipline dell'area delle metodologie e delle tecniche;

due (o più) fra le discipline di due differenti aree di diverso indirizzo;

una (o più) fra le discipline dell'area giuridica.

Lo specializzando è tenuto a seguire al primo anno cinque insegnamenti, due almeno dei quali composti con discipline dell'ambito dell'indirizzo di specializzazione prescelto. Gli altri insegnamenti saranno distribuiti a seconda delle specifiche esigenze dei piani di studio.

L'attività didattica comprende per i primi due anni quattrocento ore da distribuire fra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni, attività pratiche guidate. Per il terzo anno, che deve essere prevalentemente legato alla preparazione della dissertazione scritta prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, l'attività didattica comprendente duecento ore. Alle attività pratiche dovranno essere dedicate non meno di duecentocinquanta ore.

I corsi di insegnamento possono essere articolati in moduli.

Ciascun modulo può essere costituito da più programmi monografici di discipline, scelte nell'ambito di diverse aree, integrantisi a costituire una unità organica di formazione. I programmi monografici sono affidati a più docenti ognuno dei quali svolge il suo ciclo di lezioni coordinate, nel tema e nei tempi, con quello degli altri docenti dello stesso modulo. Il modulo è affidato a un docente che, oltre a svolgere il proprio programma, coordina quello degli altri docenti. Ciascun insegnamento, comunque, dovrà avere un unico titolare.

Art. 402. — Gli specializzandi possono trascorrere, su deliberazione del consiglio della scuola, un periodo di studio all'estero sulla base dei programmi predisposti in dipendenza di appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane o straniere. Il profitto della permanenza all'estero viene valutato secondo procedure individuate dal consiglio della scuola.

Art. 403. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stipula convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento di ricerche e di utilizzazione di strutture extra-universitarie in ambito territoriale e regionale, per lo svolgimento di attività di formazione degli specializzandi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82. Tra gli enti pubblici di cui al comma precedente vanno considerati prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale.

Art. 404. — La commissione per l'esame di diploma è costituita secondo le consuete modalità per gli esami universitari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 18 luglio 1991

Il rettore: ROVERSI MONACO

91A4056

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 29 luglio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 22 febbraio 1986.

Sulla proposta delle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 315 e 316 sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in neurologia, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in neurologia

Art. 315. — È istituita la scuola di specializzazione in neurologia presso l'Università degli studi di Perugia.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel settore delle scienze neurologiche e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in neurologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in neurologia.

Art. 316. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso per un totale di sedici specializzandi.

Art. 317. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 318. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 319. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfofunzionale e biomolecolare;
b) diagnostico-metodologica;
c) farmacologico-terapeutica;
d) clinica.

Art. 320. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofunzionale e biomolecolare:

neuroanatomia;
neurofisiologia;
neurochimica;
neuropatologia;
neuroimmunologia;
neurogenetica.

b) Diagnostico-metodologica:

neurochimica clinica;
elettroencefalografia e tecniche correlate;
elettromiografia e tecniche correlate;
neuropsicologia clinica;
neuroradiologia e neuroimmagini;
biometria e statistica medica.

c) Farmacologico-terapeutica:

neuropsicofarmacologia;
terapia neurologica;
medicina fisica e riabilitativa.

d) Clinica:

neurologia;
semeiotica neurologica;
patologia speciale neurologica;
neurooftalmologia;
neurootologia;
neuroendocrinologia;
neurologia pediatrica;
neurologia geriatrica;
neurologia d'urgenza;
medicina legale e delle assicurazioni;
neuroepidemiologia;
psicologia medica;
psichiatria;
neurochirurgia e neurotraumatologia.

Art. 321. — L'attività didattica comprende, ogni anno, ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.

Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

a) Morfofunzionale e biomolecolare (ore 60):

neuroanatomia . . . . ore 15
neurofisiologia . . . . » 15
neurochimica . . . . » 15
neurogenetica . . . . » 15

b) Diagnostico-metodologica (ore 10):

biometria e statistica medica . . . . » 10

c) Clinica (ore 330):

semeiotica neurologica I . . . . » 160
patologia speciale neurologica I . . . . » 160
psicologia medica . . . . » 10

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

a) Morfofunzionale e biomolecolare (ore 40):

neuropatologia . . . . ore 30
neuroimmunologia . . . . » 10

b) Diagnostico-metodologica (ore 130):

neurochimica clinica . . . . » 20
elettroencefalografia e tecniche correlate I . . . . » 40
elettromiografia e tecniche correlate I . » 30
neuroradiologia e neuroimmagini . . . . » 40

c) Clinica (ore 230):

semeiotica neurologica II . . . . » 110
patologia speciale neurologica II . . . . » 110
neuroepidemiologia . . . . » 10

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

a) Farmacologico-terapeutica (ore 20):
neuropsicofarmacologia . . . . ore 20

b) Diagnostico-metodologica (ore 140):
elettroencefalografia e tecniche correlate II . . . . » 40
elettromiografia e tecniche correlate II » 30
neuroradiologia e neuroimmagini . . . . » 70

c) Clinica (ore 240):
neurologia I . . . . » 160
neurooftalmologia . . . . » 10
neurootologia . . . . » 10
neuroendocrinologia . . . . » 10
psichiatria . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

a) Farmacologico-terapeutica (ore 70):
medicina fisica e riabilitativa . . . . . . ore 30
terapia neurologica . . . . » 40

b) Diagnostico-metodologica (ore 30):
neuropsicologia clinica . . . . » 30

c) Clinica (ore 300):
neurologia II . . . . » 150
neurologia pediatrica . . . . » 40
neurologia geriatrica . . . . » 40
neurologia d'urgenza . . . . » 40
medicina legale e delle assicurazioni . . » 10
neurochirurgia e neurotraumatologia . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 322. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti o servizi:

reparti neurologici di degenza (quarantasei posti letto);
ambulatori neurologici (quattro);
servizio di neuroradiologia e neuroimmagini;
laboratorio di neurofisiopatologia (EEG, EMG, potenziali evocati);
laboratorio di neuropatologia;
laboratorio di neurochimica;
laboratorio di neuropsicologia;
laboratorio di neurofarmacologia;
laboratorio di neuroriabilitazione.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 29 luglio 1991

Il rettore: DOZZA

91A4077

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di due richieste di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 19 settembre 1991, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che siano abrogati gli articoli 3 e 9 della Legge 2 maggio 1974, n. 195: "Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici"; la Legge 16 gennaio 1978, n. 11: "Modifiche alla Legge 2 maggio 1974, n. 195"; l'articolo 4, comma 2, limitatamente alle parole: "di cui all'art. 3 della stessa Legge", il comma 7 limitatamente alle parole: "e redatto secondo modello approvato dal Presidente della Camera dei Deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica" e il comma 9 limitatamente alle parole: "di cui all'art. 3 della Legge 2 maggio 1974, n. 195" della Legge 18 novembre 1981, n. 659: "Modifiche ed integrazioni alla Legge 2 maggio 1974, n. 195 sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici ?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio in Roma, presso la sede del Partito radicale in via di Torre Argentina, 76.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 19 settembre 1991, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sedici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che siano abrogati gli articoli 2 comma 1 lettera *e)* punto 4; 72 comma 1, 72 comma 2 limitatamente alle parole "di cui al comma 1"; 73 comma 1 limitatamente alle parole "e 76"; 75 comma 1 limitatamente alle parole "in dose non superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al comma 1 dell'art. 78"; 75 comma 12 limitatamente alle parole "rendendolo edotto delle conseguenze cui può andare incontro. Se l'interessato non si presenta innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il programma ovvero nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto ne riferisce al procuratore della Repubblica presso la pretura o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, trasmettendo gli atti ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 76. Allo stesso modo procede quando siano commessi per la terza volta i fatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo"; 75 comma 13 limitatamente alle parole "e nell'art. 76"; 76; 78 comma 1 limitatamente alle lettere *b)* e *c)*; 80 comma 5; 120 comma 5; 121 comma 1; del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico-dipendenza"?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio in Roma, presso la sede del Partito radicale in via di Torre Argentina, 76.

91A4104

MINISTERO DEL TESORO

N. 180

Corso dei cambi del 16 settembre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1262,350	1262,350	1261,900	1262,350	1262,350	1262,350	1261,590	1262,350	1262,350	1262,350
E.C.U.	1533,100	1533,100	1533 —	1533,100	1533,100	1533,100	1533,500	1533,100	1533,100	1533,100
Marco tedesco	748,470	748,470	748,500	748,470	748,470	748,470	748,480	748,470	748,470	748,470
Franco francese	219,770	219,770	220,250	219,770	219,770	219,770	219,790	219,770	219,770	219,770
Lira sterlina	2184,750	2184,750	2183 —	2184,750	2184,750	2184,750	2194,400	2184,750	2184,750	2184,750
Fiorino olandese	664 —	664 —	664 —	664 —	664 —	664 —	664,030	664 —	664 —	664 —
Franco belga	36,327	36,327	36,330	36,327	36,327	36,327	36,328	36,327	36,327	36,320
Peseta spagnola	11,938	11,938	11,970	11,938	11,938	11,938	11,940	11,938	11,938	11,930
Corona danese	193,800	193,800	193,500	193,800	193,800	193,800	193,800	193,800	193,800	193,800
Lira irlandese	2000,200	2000,200	1999 —	2000,200	2000,200	2000,200	1999,750	2000,200	2000,200	—
Dracma greca	6,740	6,740	6,740	6,740	6,740	6,740	6,736	6,740	6,740	—
Escudo portoghese	8,723	8,723	8,720	8,723	8,723	8,723	8,720	8,723	8,723	8,720
Dollaro canadese	1112 —	1112 —	1112 —	1112 —	1112 —	1112 —	1112,200	1112 —	1112 —	1112 —
Yen giapponese	9,416	9,416	9,440	9,416	9,416	9,416	9,417	9,416	9,416	9,410
Franco svizzero	855,760	855,760	856 —	855,760	855,760	855,760	856 —	855,760	855,760	855,760
Scellino austriaco	106,378	106,378	106,40	106,378	106,378	106,378	106,370	106,378	106,378	106,370
Corona norvegese	191 —	191 —	191 —	191 —	191 —	191 —	191,030	191 —	191 —	191 —
Corona svedese	205,650	205,650	205,50	205,650	205,650	205,650	205,580	205,650	205,650	205,650
Marco finlandese	307 —	307 —	307 —	307 —	307 —	307 —	307 —	307 —	307 —	—
Dollaro australiano	1006,100	1006,100	1008 —	1006,100	1006,100	1006,100	1006,090	1006,100	1006,100	1006,100

Media dei titoli del 16 settembre 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,650
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,600
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,175
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	86,175
» » » 21- 4-1987/94	85,825
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,050
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,100
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,050
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,075
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,050
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100 —
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100 —
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,025
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,950
» » » 12,50% 19-, 2-1990/96	100,050
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,925
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,950
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,950
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,950
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,375
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100 —

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,900
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,400
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,025
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,500
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,725
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,450
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	101,700
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	101,750
» » » TR 2,5% 1983/93	99,300
» » » Ind. 1-10-1984/91	100,025
» » » 1-11-1984/91	100,050
» » » » 1-12-1984/91	100,125
» » » » 1- 1-1985/92	100,125
» » » » 1- 2-1985/92	100,050
» » » » 18- 4-1986/92	100,500
» » » » 19- 5-1986/92	100,500
» » » » 20- 7-1987/92	100,150
» » » » 19- 8-1987/92	100,375
» » » » 1-11-1987/92	100,200
» » » » 1-12-1987/92	100,225
» » » » 1- 1-1988/93	99,950

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,900
» » » »	1- 3-1988/93	99,950
» » » »	1- 4-1988/93	100,175
» » » »	1- 5-1988/93	100,425
» » » »	1- 6-1988/93	100,450
» » » »	18- 6-1986/93	99,975
» » » »	1- 7-1988/93	100,225
» » » »	17- 7-1986/93	99,650
» » » »	1- 8-1988/93	100,175
» » » »	19- 8-1986/93	99,375
» » » »	1- 9-1988/93	100,350
» » » »	18- 9-1986/93	99,500
» » » »	1-10-1988/93	100,350
» » » »	20-10-1986/93	99,525
» » » »	1-11-1988/93	100,475
» » » »	18-11-1987/93	99,750
» » » »	19-12-1986/93	100,525
» » » »	1- 1-1989/94	100,150
» » » »	1- 2-1989/94	100,125
» » » »	1- 3-1989/94	100,175
» » » »	15- 3-1989/94	100,150
» » » »	1- 4-1989/94	100,200
» » » »	1- 9-1989/94	99,950
» » » »	1-10-1987/94	99,475
» » » »	1-11-1989/94	99,875
» » » »	1- 1-1990/95	99,650
» » » »	1- 2-1985/95	100,150
» » » »	1- 3-1985/95	99,200
» » » »	1- 3-1990/95	99,325
» » » »	1- 4-1985/95	99,175
» » » »	1- 5-1985/95	99,025
» » » »	1- 5-1990/95	99,500
» » » »	1- 6-1985/95	98,650
» » » »	1- 7-1985/95	98,750
» » » »	1- 7-1990/95	99,425
» » » »	1- 8-1985/95	98,775
» » » »	1- 9-1985/95	99,050
» » » »	1- 9-1990/95	99,325
» » » »	1-10-1985/95	99,150
» » » »	1-10-1990/95	99,475
» » » »	1-11-1985/95	99,375
» » » »	1-11-1990/95	99,475
» » » »	1-12-1985/95	99,225
» » » »	1-12-1990/95	99,525
» » » »	1- 1-1986/96	99,275
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,875
» » » »	1- 1-1991/96	99,425
» » » »	1- 2-1986/96	99,350
» » » »	1- 2-1991/96	99,200
» » » »	1- 3-1986/96	99,650
» » » »	1- 4-1986/96	99,900
» » » »	1- 5-1986/96	99,725
» » » »	1- 6-1986/96	99,675
» » » »	1- 7-1986/96	99 —
» » » »	1- 8-1986/96	99,625
» » » »	1- 9-1986/96	98,975
» » » »	1-10-1986/96	98,200
» » » »	1-11-1986/96	98,225
» » » »	1-12-1986/96	98,125
» » » »	1- 1-1987/97	98,175
» » » »	1- 2-1987/97	98,275
» » » »	18- 2-1987/97	98,275
» » » »	1- 3-1987/97	98,525
» » » »	1- 4-1987/97	98,875
» » » »	1- 5-1987/97	98,825
» » » »	1- 6-1987/97	98,550
» » » »	1- 7-1987/97	98,225
» » » »	1- 8-1987/97	98 —
» » » »	1- 9-1987/97	98,450

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	99,725
» » »	11,50%	21-12-1991	99,825
» » »	9,25%	1- 1-1992	99,600
» » »	9,25%	1- 2-1992	99,125
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,425
» » »	9,15%	1- 3-1992	99 —
» » »	12,50%	17- 3-1992	100,025
» » »	9,15%	1- 4-1992	98,750
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,175
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,925
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,925
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,900
» » »	9,15%	1- 5-1992	98,625
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,075
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,900
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,900
» » »	9,15%	1- 6-1992	98,675
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,375
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,325
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,175
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,150
» » »	12,50%	1-10-1992	100,200
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,300
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,875
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,950
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,950
» » »	12,50%	1-10-1993	99,925
» » »	12,50%	1-11-1993	99,825
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,700
» » »	12,50%	17-11-1993	98,850
» » »	12,50%	1-12-1993	99,850
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,850
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,875
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	98,675
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	98,875
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,725
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,625
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,800
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	99,875
» » »	12,50%	1-11-1990/94	99,725
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	99,200
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	99,275
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	98,850
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	98,975
» » »	12,50%	1-11 1990/97	98,975
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	99 —

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 9-1987/91	8,75%	99,800
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	98,450
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,025
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98,175
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,675
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	100,075
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,025
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,475
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,925
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,575
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,125
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,575
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	95,825
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,525
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	97,275
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,475
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	98,925
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,325
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	98,925
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	102,425
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	99,975
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101,475
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103,375
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	105,250
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	98,975
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	104,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M16091

MINISTERO DELLA SANITÀ

Specialità medicinali prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale

Con decreti del Ministro della sanità datati 12 settembre 1991 sono state collocate in classe *a)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67, le confezioni delle sottoindicate specialità medicinali:

Confezioni prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° ottobre 1991

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
Cibacen - Ciba-Geigy			
14 compresse mg 10	B 40	33.500	027516020
Esapent 500 mite - Farmitalia C. Erba			
30 capsule mg 500	B 40	29.200	027617012
Esapent - Farmitalia C. Erba			
20 capsule g 1	B 40	37.400	027617024
Eskim 500 mite - Proter			
30 capsule mg 500	B 40	29.200	027618014
Eskim - Proter			
20 capsule g 1	B 40	37.400	027618026
Ferrofolin - Farmades			
os 10 fl monodose ml 15	B 40	22.375	025928045
Humulin 30/70 - Eli Lilly			
fl ml 10 da 40 U/ml	A	13.200	025707175
fl ml 10 da 100 U/ml	A	25.450	025707187
Humulin L - Eli Lilly			
fl ml 10 da 40 U/ml	A	13.200	025707199
fl ml 10 da 100 U/ml	A	25.450	025707201
Humulin 10/90 - Eli Lilly			
fl ml 10 da 40 U/ml	A	13.200	025707213
fl ml 10 da 100 U/ml	A	25.450	025707225
Humulin 20/80 - Eli Lilly			
fl ml 10 da 40 U/ml	A	13.200	025707237
fl ml 10 da 100 U/ml	A	25.450	025707249
Humulin 40/60 - Eli Lilly			
fl ml 10 da 40 U/ml	A	13.200	025707252
fl ml 10 da 100 U/ml	A	25.450	025707264
Pernexin Folinico - Schering			
os 10 flac. monodose	B 40	21.170	025942018
Seacor 500 mite - SPA			
30 capsule mg 500	B 40	29.200	027616010
Seacor - SPA			
20 capsule g 1	B 40	37.400	027616022
Siderofolin - Lifepharma			
os 10 flac. monodose	B 40	20.010	025952019
Tavidan - Baldacci			
20 compresse gastroresistenti mg 40	B 40	41.015	027497027
Zinadril - ISF			
14 compresse mg 10	B 40	33.500	027573029

Per facilitare l'identificazione delle confezioni di specialità medicinali incluse nel prontuario terapeutico che, sebbene variate negli elementi della registrazione continuano ad essere prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale, si riporta un elenco di variazioni autorizzate con decreti ministeriali del 12 settembre 1991.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Deca-Durabolin - Organon im 1 fiala mg 50	*Deca-Durabolin* - Organon (DM 12-9-1991) im 1 siringa prontouso ml 1 mg 50)
Durabolin - Organon	

I lotti della preparazione recanti il confezionamento precedentemente autorizzato, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Natrilix - Servier 30 confetti mg 2,5	Natrilix - Servier (DM 12-9-1991) 30 compresse rivestite mg 2,5

Le confezioni prodotte anteriormente alla data del decreto che ha autorizzato la modifica, possono essere mantenute in commercio fino alla data di scadenza indicata in oggetto.

91A4058

Applicazione della direttiva della Commissione delle Comunità europee n. 91/356/CEE del 13 giugno 1991, che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano.

Il Ministero della sanità richiama l'attenzione delle aziende farmaceutiche sulla direttiva citata in rubrica, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 193 del 17 luglio 1991 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 67 del 2 settembre 1991. I principi e le linee guida contenuti in tale direttiva e — in base al disposto dell'art. 3, secondo comma, della medesima — quelli di dettaglio contenuti nella «Guida alle norme di buona fabbricazione delle specialità medicinali» e nei suoi allegati (volume IV della pubblicazione «Le norme che disciplinano i medicinali nella Comunità europea», edita a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee) si applicano nell'ordinamento italiano per effetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.

91A4070

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ CATTOLICA «SACRO CUORE» DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:

semeiotica e metodologia chirurgica.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

storia della medicina.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

geologia marina.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A4079

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione Sassi, in Matera

Con decreto ministeriale 6 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1991, registro n. 22 Beni culturali, foglio n. 317, è stata riconosciuta la personalità giuridica alla fondazione Sassi, con sede in Matera, e ne è stato approvato il relativo statuto.

91A4060

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di immobili in comune censuario di Montemarano

Con decreto amministrativo 9 settembre 1991, n. 2728-NA/B.I. 105. è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile di questa Azienda di un reliquato stradale della superficie di mq 364 posto in fregio alla strada statale n. 400 dir in località Montemarano (Avellino), distinto al foglio 5, particella 421-423.

91A4059

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
	- annuale	L. 800.000
Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200